

d') Contratto collettivo 8 agosto 2007 ¹⁾

Modifica del Contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23.04.2003 (Art. 30 - Trattamento economico per il personale comandato o utilizzato)

1)Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 11.

Art. 1 (Trattamento economico per il personale comandato o utilizzato)

(1) La sede di servizio del personale comandato per la durata di almeno un intero anno scolastico alla Provincia o ad enti dipendenti dalla Provincia ovvero all'amministrazione scolastica o all'Istituto pedagogico è trasferita nel luogo del comando. A tale personale il trattamento di missione previsto per il personale insegnante spetta dalla nuova sede di servizio.

(2) Al personale di cui al comma 1 spetta, per la durata del comando, l'indennità prevista all'articolo 17 del Contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23.04.2003. ²⁾

(3) Al personale di cui al comma 1 spetta, per l'intera durata del comando, un compenso forfetario per le spese di viaggio risultante dal trasferimento della sede di servizio dalla scuola di titolarità al luogo del comando nella misura massima annua di Euro 3000,00. L'effettivo compenso è determinato dalla distanza tra la scuola di titolarità o dall'attuale dimora, se più vicina, e il luogo di comando nonché dalla possibilità di utilizzare mezzi di trasporto pubblici. Ulteriori criteri sono concordati a livello di contrattazione decentrata.

(4) Al personale di cui al comma 1 spetta, per l'intera durata del comando, un'indennità d'istituto annuale lorda nella misura minima di euro 2.000,00. L'importo dell'indennità d'istituto tiene conto del curriculum del/la richiedente, della complessità dei compiti assegnati e del grado di responsabilità per i compiti assegnati. L'importo concretamente determinato è comunque comprensivo del premio annuale di produttività. ³⁾

(5) L'ammontare concreto dell'indennità d'istituto, comprensivo della quota di premio di produttività ed il compenso forfetario per le spese di viaggio sono stabiliti nel contratto concernente il comando.

(6) Sull'indennità d'istituto individuale è liquidato un acconto mensile nella misura minima stabilita al comma 4. L'eventuale importo residuo ed il compenso forfetario per le spese di viaggio sono corrisposti nel mese di agosto.

(7) L'orario di lavoro del personale di cui al comma 1 è di 38 ore settimanali.

(8) Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto collettivo, al personale di cui al comma 1 si applicano tutte le altre disposizioni vigenti per il personale docente.

2)L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.

3)A decorrere dell'anno scolastico 2022/2023 l'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del Primo accordo stralcio 28 febbraio 2023.

Art. 2 (Norme transitorie)

(1) Limitatamente all'anno scolastico 2006/2007 l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 30 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 continua ad essere corrisposta a tutto il personale comandato in tale anno scolastico.

(2) Salvo quanto previsto dal comma 1, al personale comandato, che all'entrata in vigore del presente contratto percepisce l'indennità di compensazione di cui all'art. 30 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23.04.2003, detta indennità continua ad essere

corrisposta per la prevista durata di complessivi anni tre.

Art. 3 (Abrogazione di disposizioni)

(1) Con decorrenza dal 1 settembre 2007 è abrogato l'articolo 30 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003.